

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Provincia di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	16
Del	27/05/2010

OGGETTO	Approvazione Regolamento disciplinante la tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno 2010 il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il consiglio comunale, previa regolare convocazione, nelle forme prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, con appositi avvisi notificati a mezzo messo comunale ai singoli consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.	N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
	ANIELLO GIUGLIANO (sindaco)	X		12	GIOVANNI ANNUNZIATA	X	
	AGOSTINO TORINO	X		13	STEFANO SIMONETTI	X	
	ANTONIO CASTALDO TUCCILLO	X		14	GAETANO NUNZIATA	X	
	LUISA BIFULCO	X		15	ANTONIO RUSSO		X
	CARMINE LAURI	X		16	MICHELE RAINONE	X	
	GIUSEPPINA PARISI		X	17	CARMINE ALLOCCA	X	
	SALVATORE IERVOLINO		X	18	ANIELLO CATAPANO	X	
	ANTONIO MENZIONE	X		19	ANTONIO BOSONE		X
	GIUSEPPE BOCCIA	X		20	ANGELA R. GIUGLIANO	X	
	ANIELLO APRILE	X		21	SALVATORE GIUGLIANO	X	
	LUIGI TRETOLA	X			TOTALE	17	04

Partecipa alla seduta, con funzioni di segretario verbalizzante, l'avv. Lucia Petti, segretario generale.

Introduce l'argomento il Sindaco, che invita il consigliere Lauri, nella qualità di assessore all' Ambiente, a relazionare in merito. Entra il consigliere Antonio Russo.

Il prefato assessore svolge un' ampia relazione .

Il consigliere Catapano formula specifici quesiti al Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alle agevolazioni e riduzioni della tassa, previste nel regolamento, e chiede che esse vengano pubblicate sul sito Internet del Comune, affinché gli utenti ne abbiano una sicura conoscenza.

Chiede, inoltre, di conoscere il costo delle agevolazioni e riduzioni per il bilancio dell' Ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Eugenio Piscino, chiarisce che il costo delle agevolazioni e riduzioni , da ipotizzarsi con riferimento a Comuni omologhi a quello di San Gennaro Vesuviano, in buona sostanza, avranno effetto dal 2011.

Il consigliere Tretola apprezza il lavoro fatto dal Servizio Finanziario ed anticipa il voto favorevole della maggioranza.

Il consigliere Salvatore Giugliano ritiene la relazione dell' assessore ed i chiarimenti forniti dal Responsabile del Servizio Finanziario non esaustivi.

Il consigliere Aprile dichiara che, finalmente, con questa amministrazione si è fatto qualcosa per le fasce deboli.

Il consigliere Russo stigmatizza il mancato coinvolgimento della minoranza nella stesura del Regolamento de quo.

Il Sindaco, conclusivamente, invita il consesso ad approvare il regolamento nello schema proposto e formulato dal Servizio Finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta agli atti relativa all' approvazione del Regolamento disciplinante la tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, che si compone di n. 23 articoli, corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Eugenio Piscino;

Sulla scorta dell'ampia discussione come sopra sinteticamente riportata;

Ritenuto di approvare il Regolamento de quo nel testo proposto;

Con voti favorevoli n. 12 e n. 6 contrari (Russo, Allocca, Rainone , Salvatore Giugliano, Angela R.

Giugliano, Catapano) espressi per alzata di mano, giusta esito proclamato dal Sindaco

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta ad oggetto: " Approvazione Regolamento disciplinante la tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani"

Per l' effetto

Di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, composto da n. 23 articoli, che, firmato dal Sindaco e dal Segretario Generale, in calce ad ogni pagina, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se ad esso non materialmente allegato;

Di dare atto che il nuovo regolamento, all'atto dell'entrata in vigore, abroga il precedente approvato con deliberazione n. 25 del 05.05.1995;

Di disporre, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/97, la comunicazione della presente adozione al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sarà divenuta esecutiva;

Di rimettere il Regolamento de quo all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti dell'Ente.



COMUNE DI SAN GENNARO
VESUVIANO
Provincia di Napoli

AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'Applicazione della Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TARSU

PREMESSO che:

- Il vigente regolamento sull'applicazione della Tarsu è stato deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 28 del 5.05.1995.

Le modifiche normative, di prassi e di giurisprudenza registrati negli ultimi anni rendono necessario un aggiornamento di detto regolamento.

CONSIDERATO che il Regolamento proposto adegua i relativi procedimenti alla normativa vigente e definisce l'ambito di azione dell'applicazione della TARSU;

DATO ATTO che:

- per l'entità delle modifiche ed integrazioni da apportare al regolamento, la riscrittura e conseguente riapprovazione dello stesso anziché il semplice aggiornamento del testo vigente;

LETTO l'articolo 53 comma 16 della legge finanziaria per il 2001 che dispone che il termine per approvare i regolamenti degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

VISTI:

- il decreto del Ministro dell'interno del 29.04.2010 che proroga l'approvazione del bilancio di previsione 2010 al 30.06.2010;
- l'art. 117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l'autonomia regolamentare degli enti;

- gli artt. 3, 7 del D.Lgs.267/2000 in ordine rispettivamente alla autonomia e potestà regolamentare degli enti locali;
- l'art. 42 del richiamato D.lgs 267/2000 circa la competenza consiliare per l'adozione dei regolamenti;
- lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TARSU - allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che si compone di 19 pagine per 23 articoli;
- di dare atto che il nuovo regolamento, che si approva con la presente deliberazione, abroga il precedente approvato con deliberazione n. 25 del 05.05.1995;
- di disporre, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97, la comunicazione della presente adozione al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui sarà divenuta esecutiva;
- di dare mandato al Servizio Segretariato Generale di inserire il nuovo testo nella raccolta ufficiale dei regolamenti dell'Ente in sostituzione del previgente regolamento;
- di dare atto che il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dal vigente Statuto Comunale.

San Gennaro Vesuviano, 20.05.2010



IL SINDACO
(dr. Aniello GIUGLIANO)

Aniello Giugliano

**COMUNE DI SAN GENNARO
VESUVIANO**
Provincia di Napoli

*Approvato con deliberazione
di C.C. n° 16 del 27-05-2010*



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA DI SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

INDICE

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1	- ISTITUZIONE DELLA TASSA.....	Pag. 4
ART. 2	- ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA.....	Pag. 4
ART. 3	- PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI.....	Pag. 4
ART. 4	- SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO.....	Pag. 6
ART. 5	- INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE.....	Pag. 6

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 6	- PARAMETRI.....	Pag. 8
ART. 7	- LOCALI ED AREE TASSABILI.....	Pag. 8
ART. 8	- LOCALI ED AREE NON TASSABILI.....	Pag. 10
ART. 9	- COMPUTO DELLE SUPERFICI.....	Pag. 11
ART. 10	- TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO.....	Pag. 11
ART. 11	- AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI.....	Pag. 11
ART. 12	- SCUOLE PUBBLICHE.....	Pag. 12
ART. 13	- CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E TARIFFE.....	Pag. 13
ART. 14	- TASSA GIORNALIERA.....	Pag. 14

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

ART. 15	- DENUNCE.....	Pag. 15
ART. 16	- ACCERTAMENTO E CONTROLLO.....	Pag. 16
ART. 17	- RISCOSSIONE E RATEAZIONE.....	Pag. 17
ART. 18	- RIMBORSI.....	Pag. 17
ART. 19	- SANZIONI.....	Pag. 18



IL SINDACO

Dott. Aniello GIUGLIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. G. LUIGI PETTI

T. 20 - CONTENZIOSO Pag. 18

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 21 - ABROGAZIONI..... Pag. 19
ART. 22 - NORME DI RINVIO..... Pag. 19
ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE..... Pag. 19



IL SINDACO
Dott. Aniello GIUGLIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. to Lucia PETTI

[Handwritten signatures of Aniello Giugliano and Lucia Petti]

TITOLO I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita, nel Comune di San Gennaro Vesuviano, la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa deve essere uguale al costo del servizio, ai sensi della legge n. 87/2007. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

Al fine della determinazione del costo di esercizio del servizio, ai sensi dell'art. 61, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 507/1993, può essere dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana l'importo corrispondente al 10% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni, se consentito dalle disposizioni fissate per la Regione Campania.

Art. 2


Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori più vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.



IL SINDACO
Dott. Aniello GIUGLIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
ANNUNCIATI

(Handwritten signatures of the Mayor and General Secretary)

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

officine meccaniche: riduzione del 30%;

studi dentistici: riduzione del 30%;

lavanderie: riduzione del 30%;

tipografie artigiane: riduzione del 30%;



IL SINDACO
Dott. Anello GIUGLIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv.to Lucia PETTI

cantieri navali – falegnamerie – macellerie – laboratori di analisi e tutti quegli esercizi che producono rifiuti tossici e nocivi: riduzione del 30%.

La detassazione viene accordata a partire dall'anno solare di presentazione della denuncia originaria o di variazione a seguito di presentazione di specifica richiesta e di dichiarazione di parte da presentare entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento della tassa ed entro il 31 maggio dell'anno successivo dovrà essere presentata idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti, documentazione tecnica che evidenzia la tipologia di rifiuto speciale non assimilato o non assimilabile, tossico o nocivo, e l'osservanza della normativa in materia di smaltimento. Le denunce non complete della predetta documentazione saranno considerate improcedibili ed archiviate d'ufficio.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto delle leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locatate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

In caso di decesso del contribuente iscritto al ruolo subentra automaticamente il convivente, erede del de cuius, salvo dichiarazione contraria da presentare entro 60 dall'evento.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.



IL SINDACO
Dott. Aniello GIUGLIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio PETTI

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.



IL SINDACO
Dott. Aniello GIUGLIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
AWA M. DELL'ESTI

TITOLO II
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6

Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni e speciali assimilati agli urbani producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Il costo dello smaltimento viene ripartito tra le macro-categorie di utenze domestiche ed utenze non domestiche tenendo conto di analisi statistiche sulla produzione dei rifiuti relative alla regione Campania o, laddove non disponibili, anche riferite ad ambiti territoriali più ampi considerando le caratteristiche che presenta la realtà del Comune di San Gennaro Vesuviano. Tale riparto viene effettuato all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe. I coefficienti di produttività previsti dal 2° comma dell'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993 sono determinati, anche tenendo conto delle specificità della realtà locale, con riferimento ai valori di produttività (Kg/m²) rilevati dalla tabella 4a (Sud - coeff. min.) allegata al Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti (D.P.R. n. 158/1999). Gli stessi sono riportati a fianco di ciascuna categoria nel successivo art. 13.

Art. 7

Locali ed aree tassabili


Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

IL SINDACO

Dott. Aniello GIUGLIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
ANTONIO PETRÌ



tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le sue superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;


tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art.2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.

Si considerano, inoltre, tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art.8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:



IL SINDACO
Dot. Aniello GIUGLIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. G. PETTI

le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;


Art. 8

Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art.3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di rete; tale condizione deve perdurare per almeno 1 anno di tassazione;
- le cantine e le soffitte, qualora non abitate o abitabili. Per queste ultime non rileva l'altezza del soffitto né l'inclinazione dello stesso;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia di regola presenza umana;
- le terrazze ed i balconi;
- fabbricati danneggiati non agibili come da certificazione dell'Ufficio Tecnico comunale o in ristrutturazione limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione interamente e i cui detriti o materiale di cantiere non vengano consegnati alle ditte/impresе che vi lavorano. Tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi;
- le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117/ numeri 1 e 3 del Codice Civile.
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.



IL SINDACO
Dott. Aniello GIUGLIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. GIUSEPPE PETTI

Art. 9

Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 10

Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del 30% per le abitazioni con unico occupante comprovate dall'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente.
- b) del 10% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- c) del 30% nei confronti dell'utente che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- d) del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;


Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 11

Agevolazioni e riduzioni

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi di culto del culto in senso stretto;



IL SINDACO
Dott. Aniello GIUGLIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Lucia PETTI

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione di tariffa del 20%;

Hanno, inoltre, diritto ad una riduzione:

b) pari al 50% le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 70 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 70 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti da pensione in misura inferiore ad € 516,00 mensili e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;

c) pari al 50% le abitazioni occupate da nuclei familiari non superiori alle tre unità fra i quali viva una persona affetta da invalidità civile compresa fra l'80% ed il 100%;


d) pari al 30% per le associazioni no-profit iscritte all'albo regionale e comunale da almeno sei mesi dall'inizio di tale attività ed operanti sul territorio cittadino da almeno sei mesi.

Le riduzioni e l'esenzione di cui sopra, non cumulabili, sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Art. 12

Scuole pubbliche

Agli effetti dell'applicazione della Tassa a carico delle scuole pubbliche si concede una riduzione pari al 70% in favore delle istituzioni scolastiche che nel corso dell'anno abbiano documentato la realizzazione di progetti di educazione ambientale.



IL SINDACO
Dott. Aniello GIUGLIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Luigi PETTI

Art. 13

Classificazione delle categorie e tariffe


Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree, secondo l'uso cui sono effettivamente e di fatto destinate, sono classificati nelle seguenti n. 10 categorie.

COD CAT	DESCRIZIONE
1	Locali destinati ad abitazioni private
2	Studi professionali, agenzie di viaggio e di commercio
3	Negozi di qualsiasi genere, barbieri e tintorie
4	Alberghi, case di cura
5	Ristoranti, trattorie, osterie
6	Teatri, cinematografi, circoli
7	Istituti di educazione, di istruzione e organizzazioni politiche
8	Stabilimenti industriali, depositi e laboratori
9	Uffici pubblici, scuole pubbliche e private
10	Cantine e garage a servizio di abitazioni private

Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso in quanto assimilabile per attitudine alla produzione di rifiuti.

Per la tassazione di locali accessori o pertinenziali viene applicata la voce di tariffa relativa alla classe di appartenenza dell'attività principale.

Quando uno stesso fabbricato o porzione di esso, locale od area è adibito a diversi usi, si applica la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella con la superficie



IL SINDACO
Dot. Anello GIUGLIANO

13

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Lucia PETTI

tassabile maggiore. Su richiesta e presentazione della documentazione necessaria da parte del contribuente, si applicheranno tariffe corrispondenti a ciascun uso diverso.

Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

Art. 14

Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o speciali assimilati agli urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente anche se ricorrentemente, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di San Gennaro Vesuviano la tassa smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni per anno solare anche se ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dal relativo regolamento comunale vigente; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:

esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.



IL SINDACO
Dott. Aniello GIUGLIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucia PETTI

TITOLO III
DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 15

Denunce


I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, i dati identificativi catastali, la superficie (per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano la superficie di riferimento da dichiarare non può essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti con il D.P.R. n. 138/1998. E' ammessa la prova contraria con onere a carico del contribuente di produrre, unitamente alla denuncia, la planimetria catastale del cespite in questione sulla quale dovrà essere riportata la seguente attestazione: "planimetria conforme allo stato attuale dell'unità immobiliare su dichiarazione dell'intestatario - proprietario"), la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare, dovranno essere specificati, per le persone fisiche: il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. Deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla planimetria catastale o da una diversa firmata da un tecnico abilitato.

La denuncia originaria, così come quella di variazione o cessazione, deve essere redatta



IL SINDACO
Dott. *Abilio* GIUGLIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
AW. *Lidia* PETTI

su modelli conformi a quelli predisposti dall'ufficio e messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali nonché sul sito internet dell'Ente; dovrà quindi essere inviata a mezzo posta o presentata agli uffici comunali che ne rilasceranno ricevuta.

Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce presentate ai fini anagrafici fermo restando l'obbligo dell'Ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti. L'Ufficio anagrafico procederà allo svolgimento delle proprie attività dopo la presentazione della dichiarazione ai fini della Tarsu e dopo il controllo effettuato dall'Ufficio Ici, da comprovare con l'apposizione dei rispettivi timbri.

Sono tuttavia considerate valide quali denunce tutte le pratiche presentate dai contribuenti agli uffici comunali anche a fini diversi da quelli tributari purché in esse siano contenuti tutti i dati previsti dal precedente comma 3.

In caso di tardiva presentazione della denuncia di variazione l'ufficio provvederà ad apportare la variazione dell'iscrizione a ruolo per l'anno solare successivo, senza l'obbligo di notificare all'interessato alcun avviso, salvo il recupero della maggiore taxa dovuta.


Art. 16

Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 1, commi 161 e 162, della L. n. 296/2006 e comunque secondo la disciplina dei termini decadenziali contenuta in provvedimenti normativi di livello primario, anche successivi.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art.73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari relativi notizie e dati specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste nel termine concesso gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla taxa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;



IL SINDACO
Dott. Aniello GIUGLIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv.to Luigi PETTI

richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.

Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, nonché la variazione del nominativo del soggetto passivo, componente dello stesso nucleo familiare, non comportano l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento, così come nel caso di applicazione della procedura di adeguamento delle superfici disciplinata dal 3° comma dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 17

Riscossione e rateazione


Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 del D.Lgs. 507/1993, nonché dalle disposizioni di cui alla Legge 337/1998, al D.Lgs. 46/1999, D.Lgs. 112/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

In materia di maggiore rateazione dei carichi iscritti a ruolo il Comune si avvale di quanto indicato nel Regolamento generale delle entrate.

Art. 18

Rimborsi

A decorrere dal 1 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della L n. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.



IL SINDACO
Dott. Aniello GIUGLIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio PETTI

La disciplina contenuta nel comma precedente trova applicazione anche per i rapporti ancora pendenti alla data del 1 gennaio 2007 e non incorsi nel termine decadenziale di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993.

Sulle somme dovute si applica il tasso di interesse legale, esso è calcolato con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 19

Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art.76 del D.Lgs.507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20

Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992, n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.



IL SINDACO
Dott. Aniello GIUGLIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Lucia PETTI

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 22

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Le norme del presente regolamento si intenderanno modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali in materia.

In tali casi, sino alla formale modificazione del regolamento, troverà comunque applicazione la normativa sopraordinata.

Art. 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a far data dal primo gennaio 2010.



IL SINDACO
Dott. Aniello GIUGLIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. to Lucia PETTI



COMUNE DI SAN GENNARO
VESUVIANO
Provincia di Napoli

AL SINDACO
SEDE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Regolamento per l'Applicazione della Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TARSU

Il vigente regolamento sull'applicazione della Tarsu è stato deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 28 del 5 maggio 1995.

Le modifiche normative, di prassi e di giurisprudenza registrati negli ultimi anni rendono necessario un aggiornamento di detto regolamento a quindici anni dalla sua adozione.

L'entità delle modifiche ed integrazioni da apportare al regolamento rendono più opportuno la riscrittura e conseguente riapprovazione dello stesso anziché il semplice aggiornamento del testo vigente.

Il Regolamento per l'applicazione della TARSU proposto adegua i relativi procedimenti alla normativa vigente, definendo l'ambito di azione dell'applicazione della tassa suddetta

Il comma 16 dell'articolo 53 della legge finanziaria per il 2001 dispone che il termine per approvare i regolamenti degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il decreto del Ministro dell'Interno del 29.04.2010 ha prorogato l'approvazione del bilancio di previsione 2010 al 30.06.2010, autorizzando, nel contempo, l'esercizio provvisorio

Tutto ciò premesso si demanda al Sindaco per gli adempimenti del caso.

San Gennaro Vesuviano, 20.05.2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(dr. Eugenio PISCINO)



COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA TASSA PER LO
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Pareri ai sensi art. 49, del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

San Gennaro Vesuviano, 20.6.10

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE. SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

Intervento di bilancio: Codice _____ Competenza _____

Capitolo:

- o Oggetto: _____
- o Numero capitolo: _____ Prenotaz/impegno n. _____
- o Ammontare del presente impegno/prenotaz: € _____



San Gennaro Vesuviano, _____.2010

Visto: la Ragioneria

firma: _____

IL RESP DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dr. Eugenio PISCINO)

Letto, confermato e sottoscritto,

<p>IL SINDACO Dott. Aniello Giugliano</p> 		<p>Il segretario Generale Avv Lucia Petti</p> 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certificato di pubblicazione
(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267)

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune, per restarvi per 15 giorni consecutivi, a partire dal 06 LUG. 2010 - Az 21-07-2010

San Gennaro Vesuviano, 06 LUG. 2010

Il responsabile dell'albo pretorio



Si attesta

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

siccome dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex art.134, comma 3, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

San Gennaro Vesuviano, _____

Il Segretario Generale:
Avv Lucia Petti

Si attesta

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

San Gennaro Vesuviano, _____

Il responsabile dell'albo pretorio

OGGE
L'anno
riunito i
Comuna
Fatto l'